

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA

Responsabilità civile circolazione dei veicoli a
motore e rischi diversi (A.R.D)

PROVINCIA DI COMO

Lotto n. 3

CONTRAENTE:

PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO 148

22100 COMO

CODICE FISCALE/P.I.: 80004650133

Polizza N°	
Effetto	Ore 24.00 del 31/03/2012
Scadenza prima rata	Ore 24.00 del 31/12/2012
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 31/12/2014
Durata	Due anni e nove mesi
Rateazione	Annuale
CODICE C.I.G.	

INDICE

1.00 – DEFINIZIONI

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

3.00 – SEZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

4.00 – SEZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

1.00 - DEFINIZIONI

1.01 – Definizioni

LEGGE:	il D.Lgs. 209/2005, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
REGOLAMENTO:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
IMPRESA O SOCIETA':	_____ ;
CONTRAENTE:	che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
PROPRIETARIO :	l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE:	la persona fisica alla guida del veicolo;
TARIFFA:	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
CLASSE DI MERITO:	la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto RCA in base alle regole previste dalla circolare ISVAP 555/D del 17 maggio 2005.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.01 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che nell'allegato elenco è indicato l'intero parco veicoli a motore della Provincia di Como e che i mezzi sono individuati:

- ✓ per marca, tipo, targa di immatricolazione, potenza fiscale per il parco autovetture;
- ✓ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e rimorchi;
- ✓ cilindrata per il parco motocicli, motocarri e ciclomotori;
- ✓ numero posti per il parco autobus,
- ✓ potenza fiscale e destinazione d'uso per i natanti;
- ✓ per tutte le categorie sono utilizzati i termini "circolazione" e "veicolo" anche con il significato di "navigazione" e "natante"; se non riferite ai "soli veicoli", tutte le condizioni s'intendono valide anche per i natanti

si assicura l'intero parco veicoli sopra menzionato, con unico contratto secondo la formula a libro matricola, contro i seguenti rischi:

- ✓ Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), secondo quanto previsto alla Sezione 3.00;
- ✓ Auto Rischi Diversi (A.R.D.), solo per i veicoli per i quali è prevista tale garanzia (indicazione del relativo valore commerciale nell'allegato elenco), secondo quanto previsto alla Sezione 4.00.

Le classi di merito e i valori assicurati presenti nell'elenco mezzi allegato al presente Capitolato Speciale sono puramente indicativi e dovranno essere aggiornati, su segnalazione del Contraente, al momento dell'effetto della garanzia di ogni singolo mezzo.

2.02 – Computo e Regolazione del Premio

L'offerta deve essere presentata:

- ✓ con quotazione lorda, su base annua, per ogni singolo mezzo, di cui all'allegato elenco;
- ✓ complessiva lorda per l'intero parco veicoli.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale di Como (Co) e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale

E' data facoltà all'Ente Contraente di inserire ed escludere veicoli in qualsiasi momento nel corso d'anno precisando che le esclusioni dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e dei contrassegni.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre

variazioni contrattuali, dovrà essere effettuata , per ogni annualità assicurativa, entro 120 giorni dal termine dell'annualità assicurativa .

La differenza attiva e passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente, della relativa appendice di regolazione.

2.03 - Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati dal Contraente, nel caso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Società alle stesse condizioni normative e tariffarie di cui al punto 2.02 per tutta la durata contrattuale.

2.04 – Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti.

I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada,

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario *autovetture*, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

2.05- Durata e proroga dell'Assicurazione

Art. 8 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 2 (due) e 9(nove) mesi con effetto dalle ore 24 del 31/03/2012 fino alle ore 24 del 31/12/2014

Rescindibilità:

la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità (31/12), sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2014, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 90 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale

2.06 – Pagamento del premio

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

2.07 – Disdetta in caso di sinistro

Con esclusivo riferimento alla Sezione 4.00 – Auto Rischi Diversi, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni; la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Compagnia dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.

2.08 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

2.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.11 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 6%.

2.12 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta. La Società tramite l'Agenzia presso cui è assegnata la polizza si impegna a fornire obbligatoriamente riscontro alle stesse in tempi brevi.

3.00 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

3.01 - Rischi da assicurare

Garanzia base:

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nell'elenco che forma parte integrante del contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

Quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice e per i danni derivanti da manovra a mano.

Sono altresì compresi i danni arrecati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato.

Forma tariffaria:

- ✓ Bonus Malus per autovetture, motocicli e ciclomotori;
- ✓ Tariffa fissa per gli altri veicoli.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di Como (Co)

3.02 – Massimale

L'Assicurazione deve intendersi prestata per un massimale per sinistro pari ad €. 10.000.000,00 (cinquemilioni) unico per l'intero parco veicoli a motore.

3.03 – Regolamento forme tariffarie

A) Bonus/Malus

Relativamente ad autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, l'assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di " sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella *Bonus/Malus*, ovvero alla classe di merito di merito 14 se relative a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratto relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone, la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma *Bonus/Malus*, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma *Bonus/Malus* che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma tariffaria *Bonus/Malus* per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 14 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza del premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sia conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive, si applica, anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo, la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma *Bonus/Malus* in corso con la Compagnia, che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il

diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito del veicolo uscente.

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (*Pejus*).

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, la presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "*Pejus*": se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

a) I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'apposizione Natanti: scoperto 25%

una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (*Pejus*) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di data inferiore all'anno, la maggiorazione (*Pejus*) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione, sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per i contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del *Pejus*, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del *Pejus*, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di

personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta di attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

C) Potenza fiscale e destinazione d'uso per i natanti

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Castelletto sopra Ticino

3.04 - Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni.

Per gli autobus / scuolabus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano percorsi e/o trasporti diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida.

Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta, il cui rinnovo sia già stato richiesto.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società garantisce l'Assicurato e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia inoltre è estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di importo pari a quelli previsti per la garanzia R.C.A.

La garanzia non opera:

- ✓ per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/1969 e successive modificazioni, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

3.05 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

3.06 – Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Ai fini di tale estensione di garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

3.07 – Rischio statico per rimorchi di autovetture ed autocarri

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'allegato prospetto e per cui venga corrisposto un premio separatamente dalla motrice.

3.08 – Sgombero neve

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle necessarie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.09 – Ricorso terzi

La copertura, ove il danno non rientri in quanto previsto dalla Legge 990/1969, è estesa al ricorso terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La

Società risponde fino alla concorrenza di € 150.000 (centocinquantamila) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente;
- c) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

3.10 – Difesa penale

A condizione che la garanzia sia operante, la Società assume la difesa del Contraente e del conducente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati; provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

3.11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera nonché per tutti gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

3.12 – Incompatibilità contrattuali

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive incompatibili con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale si intendono abrogate.

3.13 - Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la

circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

A - Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi.

Le rigature o le segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

Per ogni evento, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00.

B - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

C - Rimborso spese di immatricolazione

L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di **Euro 150,00=**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale.

D – Garanzia Tassa Automobilistica Incendio

(valida solo per le autovetture)

L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari: alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

E – Garanzia contrassegno e tassa automobilistica furto

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;

alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

F – Furto con ritrovamento

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;

il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;

le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di **Euro 250=** complessive per sinistro.

G – Spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purchè documentate, fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

Si precisa che però sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 600,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 600,00.

H – Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

I - Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

L - Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

M - Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopraindicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

4.00 - SEZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

4.01 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati per i rischi:

- b) INCENDIO con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- c) FURTO, consumato o tentato, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso; relativamente al furto tentato la garanzia non è operativa per i ciclomotori e motocicli; la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: Autocarri, autobus e rimorchi: scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 – Motocarri: franchigia fissa di € 150,00 – Motocicli e ciclomotori: scoperto 25%; Natanti: scoperto 25%
- d) EVENTI CATASTROFALI ed EVENTI NATURALI, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti, inondazioni, grandine, slavine, caduta di neve e ghiaccio; trombe d'aria e tempeste di vento; cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno; ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione; la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 per tutte le categorie di veicoli;
- e) TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI TERRORISMO, SABOTAGGIO E VANDALISMO; la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 per tutte le categorie di veicoli.
- f) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO); la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 150,00
- g) danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa (COLLISIONE), la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00.

- Precisazioni di garanzia per il rischio kasko e collisione.

Kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza a collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

Collisione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

4.02 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) limitatamente alle garanzie incendio e furto avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozze se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

Esclusioni relative alle soli garanzie kasko e collisione.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

4.03 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo o colpa grave, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

4.04 - Estensione territoriale

La copertura è operante nei Paesi nei quali è valida la garanzia RC Auto, ai sensi dell'art. 3.11 del presente Capitolato.

4.05 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo attuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio sulla base degli stessi tassi convenuti in sede di gara.

4.06 -Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

4.07 –COMPUTO DEL PREMIO

Si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare al valore commerciale dell'automezzo da assicurare. .

	Incendio	Furto	Kasko	Collisione	Ev. Sociop.	Ev. Atmos.
Autovetture	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Autocarri	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Veicoli Speciali	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Autobus	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Motocarri	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Ciclomotori	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Natanti	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}

5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

5.01 - Denunce sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

5.02 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

5.03 - Valore del veicolo assicurato

Il valore attribuibile al veicolo al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista *Eurotax giallo*, relativa al mese di accadimento del sinistro. Pertanto l'eventuale applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ. verrà effettuata riportando il valore dichiarato nell'Allegato elenco e successive modificazioni a quello determinato con le modalità precedentemente esposte.

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come su determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

5.04 - Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione del danno totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, per sei mesi dalla data della prima immatricolazione. In tutti gli altri casi di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è pari al valore attribuibile al veicolo in base al precedente art. 5.03. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno valutato sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo.

I danni parziali vengono valutati pari al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, al netto del degrado d'uso: tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione ed ai cristalli.

Non si tiene conto, in ogni caso, delle spese di ricovero dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

5.05 - Riparazione/sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella rimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

5.06 - Liquidazione dei danni.

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del terzo perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Como. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

5.07 - Recuperi

Il Contraente è tenuto, non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso ad informare subito la Società.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dall'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società (se questa ha pagato integralmente) dal momento in cui la stessa otterrà la piena ed effettiva disponibilità del veicolo.

A tal scopo il Contraente si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche.

Se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha la facoltà di riottenere il veicolo recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

5.08 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva. Limitatamente alla garanzia furto, sempreché il Contraente abbia prodotto copia della denuncia alle Autorità competente, il pagamento dell'indennizzo è eseguito previa esibizione della scheda di perdita di possesso, dell'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA.

5.09 - Informativa sui sinistri.

La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, e con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro, stato di avanzamento dell'iter liquidativo, nonché gli importo liquidati o riservati.

5.10 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta eccezione soltanto per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.